



COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 30-03-2015

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE I.U.C.- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:26, nella solita sala delle riunioni.

Previo espletamento delle formalità prescritte della vigente Legge Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri eletti e in carica:

DE LUCA SERGIO	P	VERNA FERNANDO	P
TIBERINI MASSIMO	P	FINI CAMILLO DONATO	P
DE PETRA DOMENICO	P	TILLI CONCEZIO GILBERTO	P
PIETROPAOLO DOMENICO	P	FOIRE PIERO	A
VIZZARRI PIETRO	P	LAMELZA VINCENZO	P
D'AMICO PIERO	P	TRAVAGLINI MARIA CONCETTA	P
TRAVAGLINI FILIPPO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente PIETROPAOLO DOMENICO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1 comma 640 della Legge 147/2013 afferma che “l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”;
- l'art. comma 679 della Legge n. 190/2014 il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;
- l'art. 1 comma 675 della Legge 147/2013 stabilisce che la base imponibile per la TASI è “quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 676: “l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;
- comma 677: “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
- comma 678: “per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1 comma 1 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge 68/2014, ha aggiunto al comma 677 della L. 147/2013 la possibilità per l'anno 2014 di aumentare le aliquote TASI di un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011;

RILEVATO che i terreni agricoli sono esenti dalla TASI ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito nella Legge n. 68/2014;

VISTO l'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote TASI in conformità con i servizi e i costi

indivisibili individuati, ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 della stessa L. 147/2013, nel regolamento comunale con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 stabilisce che le aliquote della TASI “possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

CONSIDERATO, inoltre che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo;
- il gettito della TASI, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

RILEVATO che al fine di assicurare la copertura delle spese correnti dei servizi indivisibili elencati nell'articolo 56 del regolamento IUC, si individuano per l'anno 2015 come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI (iscritta in bilancio di previsione per un importo di € 476.000,00), quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2015
Servizio di polizia locale (al netto delle spese rimborsate dai comuni associati)	€ 129.969,04
Servizi di viabilità e circolazione stradale	€ 231.232,32
Servizi di illuminazione pubblica (al netto spese personale utilizzato anche per altri servizi)	€ 312.369,80
Servizi di protezione civile	€ 2.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (al netto spese finanziate per Oasi Serranella)	€ 2.837,96
TOTALE	€ 678.409,12

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote TASI come segue:

Tipologia	Aliquota per mille
a) abitazione principale, e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 e abitazioni assimilate a quella principale sia da legge sia dal regolamento comunale, escluse cat. A/1,A/8 e A/9 e	2,5

relative pertinenze	
b) immobili di cat. "D":	2,4
c) altri immobili	1,0
d) immobili (abitazioni e pertinenze nel limite per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzati quale abitazione principale, come risultante dall'anagrafe comunale	0,00
e) aree edificabili	0,0
f) immobili strumentali	0,0
g) abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze categoria C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per ciascuna categoria	0,0
h) immobili cat. D/1, D/7 e D/8 non locati e non ceduti a terzi a qualsiasi titolo, non utilizzati per attività produttive, artigianali, depositi ecc., limitatamente al periodo in cui si verificano tali condizioni. Le frazioni di mese verranno computate per intero se superiori a 15 gg. **	0,0

** Per gli immobili di cat. D/1, D/7 e D/8 di cui alla lett. h) della precedente tabella, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare apposita comunicazione al comune nel momento in cui si verificano i presupposti alla citata lettera h), allegando apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui vengono dettagliate le condizioni che danno diritto alla non applicazione della TASI. Le autocertificazioni verranno sottoposte a controllo dell'ente, anche mediante incrocio di banche dati.

VISTO l'art. 50 del regolamento IUC – componente TASI, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 31.07.2014, il quale prevede che l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al pagamento della restante quota del tributo pari al 90%;

RITENUTO di dover prevedere le seguenti detrazioni dall'imposta TASI dovuta sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

- a) detrazione di € 25,00 per ciascuna abitazione;
- b) € 25,00 per ciascun figlio a carico di età inferiore a 26 anni a carico del soggetto passivo;

Le suddette detrazioni sono cumulabili e, qualora non assorbite dall'imposta dovuta per l'abitazione, possono essere utilizzate per il pagamento dell'imposta dovuta per le pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero per l'Interno del 24 dicembre 2014 (G.U. 301 del 30.12.2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 201 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote della TASI è attribuita al Consiglio Comunale e che, per la modifica dell'aliquota di base, le adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1 della Legge 147/2013;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., all'articolo 13;

VISTI i pareri resi del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

Con voti.....

DELIBERA

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di determinare le aliquote della TASI per l'anno2015 come sotto specificato:

Tipologia	Aliquota per mille
a) abitazione principale, e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 e abitazioni assimilate a quella principale sia da legge sia dal regolamento comunale, escluse cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5
b) immobili di cat. "D":	2,4
c) altri immobili	1,0
d) immobili (abitazioni e pertinenze nel limite per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzati quale abitazione principale, come risultante dall'anagrafe comunale	0,00

e) aree edificabili	0,0
f) immobili strumentali	0,0
g) abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze categoria C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per ciascuna categoria	0,0
h) immobili cat. D/1, D/7 e D/8 non locati e non ceduti a terzi a qualsiasi titolo, non utilizzati per attività produttive, artigianali, depositi ecc., limitatamente al periodo in cui si verificano tali condizioni. Le frazioni di mese verranno computate per intero se superiori a 15 gg.**	0,0

** Per gli immobili di cat. D/1, D/7 e D/8 di cui alla lett. h) della precedente tabella, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare apposita comunicazione al comune nel momento in cui si verificano i presupposti alla citata lettera h), allegando apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui vengono dettagliate le condizioni che danno diritto alla non applicazione della TASI. Le autocertificazioni verranno sottoposte a controllo dell'ente, anche mediante incrocio di banche dati

3. di determinare le seguenti detrazioni dall'imposta TASI dovuta sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

- a) detrazione di € 25,00 per ciascuna abitazione;
- b) € 25,00 per ciascun figlio a carico di età inferiore a 26 anni a carico del soggetto passivo;

Le suddette detrazioni sono cumulabili e, qualora non assorbite dall'imposta dovuta per l'abitazione, possono essere utilizzate per il pagamento dell'imposta dovuta per le pertinenze. (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

4. di individuare per l'anno 2015 come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2015
Servizio di polizia locale (al netto delle spese rimborsate dai comuni associati)	€ 129.969,04
Servizi di viabilità e circolazione stradale	€ 231.232,32
Servizi di illuminazione pubblica (al netto spese personale utilizzato anche per altri servizi)	€ 312.369,80
Servizi di protezione civile	€ 2.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (al netto spese finanziate per Oasi Serranella)	€ 2.837,96

TOTALE	€ 678.409,12
--------	--------------

5. di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle norme di legge;
 6. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.
-

Consiglieri subentrati successivamente all'apertura della seduta: Fiore Piero, consiglieri presenti n. 13,

Inizio discussione ore 18,40

Vista la proposta presentata dall'assessore al bilancio e dallo stesso illustrato in aula;

Il consigliere Tilli afferma che anche in questo caso si nota l'andamento delle aliquote verso il massimo consentito, sulle esenzioni citate dall'assessore anche qui ci sono state riduzioni rispetto allo scorso anno, il giudizio del gruppo è negativo anche per questo argomento;

Il consigliere D'Amico riflette sulla complessità delle norme, sulle riduzioni di risorse trasferite da parte dello Stato e sulla necessità dell'Ente di garantire i servizi;

Il consigliere Lamelza asserisce che la Tasi è la tassa dell'ipocrisia, è stata istituita per recuperare le detrazioni prima casa, è una tassa odiosa che rallenta l'economia come le altre, l'amministrazione le giustifica, ribadisce che si tratta di una tassa ipocrita nei confronti dei cittadini e per questo preannuncia voto contrario;

Il consigliere D'Amico afferma che le tasse sono odiose per tutti, maggioranza e minoranza, la maggioranza deve comunque prendersi l'onere di applicare le norme e le tasse per mandare avanti i servizi e la macchina comunale.

Proceduto a votazione per scrutinio palese per alzata di mano della proposta presentata, con il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri astenuti n. =

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 4 (Tilli, Lamelza, Fiore, Travaglini Maria Concetta)

Il Presidente proclama l'esito della votazione secondo la quale la proposta è approvata.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 9 (nove) espressi in forma palese per alzata di mano da 9 consiglieri presenti e votanti e l'astensione dei consiglieri Tilli, Lamelza, Fiore, Travaglini Maria Concetta

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIETROPAOLO DOMENICO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il **16-04-2015** al n. **367** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.

Casoli, lì **16-04-2015**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

E' divenuta esecutiva il giorno **30-03-2015** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Casoli, lì **16-04-2015**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Casoli, lì **16-04-2015**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
